



# COMUNE DI CIVITAVECCHIA

Città Metropolitana di Roma Capitale

*Comando della Polizia Locale*

Prot. Int. 02/42 – 2019 - R.G. – A. C.d.S.

Ord. n. 140

del 19 marzo 2019

Prot. Gen. n. 25128

## L'A.P.O. COMANDANTE F.F.

- **PREMESSO** che:
  - con ordinanza n.662 datata 17 settembre 2004, è stato istituito uno stallo di sosta per i veicoli al servizio di disabili in via Buonarroti lato mare fronte civico 166, su richiesta del titolare della concessione n.662;
  - con ordinanza n.932 datata 30 dicembre 2004, si è proceduto alla personalizzazione dello stallo in questione, rendendolo ad uso esclusivo della concessione n.662;
  - con ordinanza n.871 datata 04 ottobre 2006, avendo, il titolare della medesima concessione, cambiato residenza, presso via Frangipane n.8, si è realizzato un nuovo stallo disabili, nei pressi dell'abitazione e precisamente in via Calisse lato mare all'altezza del civico 75, rendendolo sempre ad uso esclusivo del titolare della concessione n.662;
- **CONSIDERATO** che:
  - con nota n.19571 datata 04 marzo 2019, il titolare della concessione n.3493, chiede di poter ottenere l'individuazione di un posteggio invalidi vicino all'abitazione ove risulta attualmente residente;
  - il titolare della concessione n.662 è emigrato in altro comune, si ritiene opportuno procedere alla revoca delle ordinanze n.662/2004 n.932/2004 nonché, alla revoca dell'ordinanza n.871/2006, mediante l'eliminazione del numero di personalizzazione, rendendo lo stallo disabili di libera fruizione;
- **RITENUTO** di dover adottare un provvedimento di revoca delle ordinanze citate al punto primo;
- **VISTI**:
  - l'art. 5 comma 3° - 7 - 11 - 12 e 37 del vigente C.d.S. approvato con D.Lgs. n° 285 del 30/04/1992;
  - il D.Lgvo n. 267/2000;
  - lo Statuto e il Regolamento degli Uffici e servizi del Comune di Civitavecchia;
  - la Disposizione sindacale di cui al prot. n.105130 del 28 novembre 2018 relativo al conferimento dell'incarico di Comandante f.f. del Corpo di Polizia locale;

## ORDINA:

1. La **REVOCA** delle ordinanze: **n.662** datata **17 settembre 2004** e **n.932** datata **30 dicembre 2004** relative ad uno stallo di sosta per i veicoli adibiti al trasporto dei **DISABILI** presente in **VIA BUONARROTI** lato mare **all'altezza del civico 166 riservato ad uso esclusivo della concessione n.662.**
2. La **REVOCA** dell'ordinanza **n.871** datata **04 ottobre 2006**, con la conseguente eliminazione del numero di concessione **662** indicato sul segnale verticale previsto dall'Ordinanza sopra citata relativa ad uno stallo di sosta per disabili presente in **VIA CALISSE lato mare all'altezza del civico 75** mantenendo comunque lo stallo in questione, di libera fruizione.

## DISPONE

1. Che la presente ordinanza venga trasmessa:
  - a. alla Soc. CSP s.r.l., per l'esecuzione del presente provvedimento, mediante la rimozione della segnaletica stradale orizzontale e verticale in via Buonarroti 166 e la rimozione del numero di personalizzazione n.662 in via Calisse n.75, riferita alle ordinanze oggetto di revoca e non più pertinenti alla mutata situazione determinata dal corrente provvedimento;
  - b. al Servizio 3 – Sezione Lavori Pubblici e Opere Infrastrutturali del Comune di Civitavecchia per il controllo circa la regolarità degli interventi eseguiti, nonché per la verifica della idoneità e della rispondenza delle forniture e delle lavorazioni alle caratteristiche prescritte dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento d'Esecuzione e dalle Direttive e dalle Circolari in materia, vigenti nel tempo;
  - c. al titolare della concessione **3493**, quale comunicazione circa l'accettazione dell'istanza.
2. La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo pretorio e sul sito *web* del Comune di Civitavecchia, nonché mediante l'apposizione dei cartelli stradali previsti e prescritti dal Codice della Strada e dal relativo regolamento di esecuzione.
3. Gli Ufficiali, gli Agenti della Forza Pubblica e gli Organi della Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del citato D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, faranno osservare la presente Ordinanza.
4. Qualunque persona che non ottemperi al presente provvedimento, ove il fatto non costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art. 7 del Codice della Strada oltre che alla rimozione del veicolo.
5. Si specifica che questo Ente è sollevato da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose.
6. A norma della Legge n.241/1990 il Responsabile del procedimento amministrativo è l'A.P.O. Comandante f.f. del Corpo Polizia locale Commissario Coordinatore Enrico BIFRARI al quale potranno essere richieste le informazioni inerenti al procedimento stesso. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, al Ministero dei Lavori Pubblici, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n.285/1992 e con le formalità di cui all'art. 74 del relativo regolamento di esecuzione – D.P.R. n.495/1992, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, oppure, in alternativa, è ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di 60 gg. dalla suddetta pubblicazione, ai sensi del D.Lgs. 02 luglio 2010, n.104.

L' A.P.O. COMANDANTE F.F.  
Commissario Coordinatore Enrico BIFERARI

ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI